



PEGASO
Fondo Pensione
complementare
per i dipendenti
delle imprese di
servizi di pubblica
utilità

PEGASO
Fondo Pensione
complementare

**Iscritto all'Albo
tenuto dalla COVIP
con il n. 100**

Via Savoia, 82
00198 Roma

C.F. 97154520585

telefono
+39.06.85357425
fax
+39.06.85302540

email
info@fondopegaso.it

Roma, 13.01.2020
Prot. AL202001120001/AM

Alla cortese attenzione di:

- Iscritti al Fondo Pegaso
- Parti istitutive
- Delegati all'Assemblea di Pegaso
- Aziende associate
 - Direzioni del personale
 - RSU aziendali

Circolare 1/2020 – Limite dell'assegno sociale per la richiesta delle prestazioni pensionistiche in vigore per l'anno 2020 e prestazioni in forma di rendita vitalizia

Con la circolare 147 dell'11 dicembre 2019 l'INPS ha reso noto che l'importo dell'assegno sociale per il 2020 è stato rivalutato a un importo pari a **459,83 €** mensili, che moltiplicati per tredici mensilità corrisponde alla somma annua di **€ 5.977,79**, con una rivalutazione dello **0,4%** rispetto all'anno precedente.

In considerazione di tale aggiornamento e in base alla convenzione assicurativa di rendita vitalizia vigente per l'anno 2020 per gli iscritti al fondo pensione Pegaso, è possibile calcolare il limite della posizione pensionistica lorda, sotto il quale si determina il diritto alla prestazione pensionistica interamente in capitale, come previsto dal comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 252/05: *Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.*

In altri termini se l'intera posizione pensionistica complementare lorda annua è superiore all'assegno sociale, diviso per 1,4 (**4.269,85 euro**), si ha l'obbligo di prendere almeno il 50% della posizione in forma di rendita vitalizia, altrimenti è possibile scegliere una prestazione interamente in forma di capitale.

Rileva ai fini del confronto la posizione previdenziale lorda al momento della richiesta, senza considerare eventuali anticipazioni già fruite nel corso del rapporto associativo come chiarito dalla Covip con la Deliberazione Covip del 30 maggio 2007¹. Anche l'eventuale richiesta di rate di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) concorre alla riduzione del montante finale accumulato.

¹ "Al riguardo, si ritiene che il decreto n. 252/2005 non abbia innovato sul punto rispetto all'analoga disposizione contenuta nel decreto n. 124/1993, dovendosi, pertanto, considerare quale "montante finale accumulato" quello effettivamente esistente presso la forma pensionistica e non già l'importo virtuale della posizione al lordo di eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate. È, infatti, da tenere in considerazione che l'espressione "montante" è contenuta anche in altre disposizioni del decreto (articolo 1, comma 5 e 23, comma 7 lett. c) sempre con chiaro riferimento alla posizione reale esistente al momento. Inoltre, occorre rilevare che laddove il legislatore ha inteso introdurre il concetto innovativo di "totalità dei versamenti effettuati a decorrere dal primo momento di iscrizione", lo ha fatto in maniera esplicita (come in riferimento alle anticipazioni). Al di fuori di tali ipotesi, pertanto, non appare possibile replicare il predetto concetto per fattispecie di diversa natura. Il chiarimento sopra fornito con riguardo all'espressione "montante finale accumulato", utilizzata per il calcolo del capitale massimo erogabile in capitale, vale anche per l'analoga espressione utilizzata nell'ultimo periodo del citato comma ai fini del raffronto con l'importo dell'assegno sociale" (Orientamenti in materia di prestazioni – Deliberazione del 30 maggio 2007).

Siamo certificati



www.fondopegaso.it

Al fine di facilitare gli aderenti nella determinazione del diritto, si riporta di seguito la tabella dei “valori soglia” di posizione previdenziale lorda, distinti per età e per sesso, da non superare per poter optare per la prestazione interamente in capitale:

Età	MASCHIO	FEMMINA
51	164.241,80	181.614,45
52	160.125,42	177.468,89
53	151.925,09	169.206,84
54	147.845,94	165.090,65
55	143.783,03	160.983,65
56	139.736,22	156.880,17
57	135.704,59	152.778,59
58	131.687,67	148.677,51
59	127.684,42	144.575,12
60	123.697,01	140.473,98
61	119.729,65	136.374,02
62	111.888,01	128.158,68
63	108.023,33	124.049,37
64	104.179,63	119.942,44
65	100.351,07	115.839,29
66	96.541,89	111.741,83
67	92.753,68	107.651,52
68	88.986,65	103.571,25
69	85.244,22	99.504,47
70	81.530,79	95.455,55

Qualora la richiesta della prestazione fosse effettuata nel corso dell'anno di vita dell'iscritto si considererà come unità la frazione di età uguale o superiore a 6 mesi compiuti: es. un iscritto che dovesse chiedere nel corso del 2020 la prestazione pensionistica all'età di 63 anni e 7 mesi compiuti avrebbe come valore di riferimento 104.179,63 euro.

Si ricorda che anche nel caso in cui si possa scegliere la prestazione interamente in forma di capitale, è possibile optare per una prestazione in parte o integralmente in forma di rendita vitalizia.

Chi fosse interessato ad approfondire l'argomento non esiti a contattarci per ricevere adeguato supporto.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Andrea Mariani

Siamo certificati

